

Codice A1814B

D.D. 11 luglio 2022, n. 2087

Demanio idrico fluviale. Pratica AL-A-2203. Rinnovo Concessione per utilizzo area demaniale mq. 573,05 Torrente Sisola Comune di Rocchetta Ligure (AL). Richiedente: GOGNA Gabriele.



ATTO DD 2087/A1814B/2022

DEL 11/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica AL-A-2203. Rinnovo Concessione per utilizzo area demaniale mq. 573,05 Torrente Sisola Comune di Rocchetta Ligure (AL). Richiedente: GOGNA Gabriele.

Il Sig. GOGNA Gabriele ha presentato, in data 16/03/2022, acquisita al ns. prot. n. 11669 del 16/03/2022, istanza di Rinnovo Concessione inerente utilizzo area demaniale di mq. 573,05 sul T. Sisola in Comune di Rocchetta Ligure (AL), con allegata dichiarazione sostitutiva atto notorio per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 160/DB1407 del 22/01/2013 del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria della Regione Piemonte, al Sig. Gogna Gabriele era stata rilasciata la Concessione, corredata dal relativo Disciplinare Rep. n. 1033 sottoscritto in data 18/01/2013, per utilizzo area demaniale di mq. 573,05 sul T. Sisola in Comune di Rocchetta Ligure (AL).

VISTA la relazione tecnica, allegata all'istanza di rinnovo, a firma del Geom. Pietro Canepa con studio tecnico a Rocchetta Ligure della quale l'Ufficio di Alessandria del Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere della Concessione, in cui si dichiara che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate idraulicamente con Parere rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche- Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico n. 88718 del 27/11/2012.

VISTO che, per poter procedere al Rinnovo della Concessione, il Sig. GOGNA Gabriele è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di:

- €. 310,00 canone demaniale 2021;
- €. 86,00 integrazione deposito cauzionale;

- €. 25,00 spese istruttoria rinnovo concessione;

per un totale di €. 421,00 (quattrocentoventuno/00).

DATO ATTO che, avendo la Regione Piemonte, in conformità alla normativa vigente in materia, provveduto ad integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma Pago PA, è stata caricata sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi € 421,00, ed inviato al Sig.Gogna Gabriele con ns. prot. n. 22196 del 25/05/2022, l'Avviso di pagamento con il relativo Codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) da utilizzare al momento della transazione unica.

PRESO ATTO del pagamento effettuato in data 24/06/2022.

VISTO il Disciplinare di rinnovo, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 24/05/2022, Rep. n. 1457.

DATO ATTO che si è proceduto all'assolvimento delle marche da bollo richieste;

PRESO ATTO che nel corso di questi anni sono sempre stati regolarmente versati i canoni demaniali richiesti.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- Viste le ll.rr. n. 20/2002, n. 12/2004, n. 17/2013 e 19/2018;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i. così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere al Sig. GOGNA Gabriele il Rinnovo della Concessione per utilizzo area demaniale di mq. 573,05 sul T. Sisola in Comune di Rocchetta Ligure (AL);
2. di accordare il rinnovo della concessione a decorrere dalla data di scadenza della precedente

determina di concessione e fino al **31/12/2031**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 310,00 (trecentodieci/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il Disciplinare di rinnovo concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che :

- l'importo di Euro 310,00 (trecentodieci/00) quale canone demaniale 2022 verrà introitato sul capitolo 30555 del Bilancio 2022;
- l'importo di Euro 86,00 (ottantasei/00) a titolo di integrazione deposito cauzionale, verrà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2022;
- l'importo di Euro 25,00 (venticinque/00) a titolo di spese istruttoria rinnovo, verrà introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Paola Ferrari

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

**Pratica AL-A-2203 – GOGNA GABRIELE – Disciplinare di RINNOVO della
Concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 573,05 Torrente Sisola in
Comune di Rocchetta Ligure (AL)**

Rep. n° 1457 del 24/05/2022

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il RINNOVO della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale”.

Richiesta dal GOGNA Gabriele nato a Novi Ligure (AL) il 20/01/1974 e residente a Milano Via G.Mussi 22 C.F. GGNGRL74A20F965G

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il RINNOVO della Concessione demaniale per utilizzo area demaniale di mq. 573,05 Torrente Sisola in Comune di Rocchetta Ligure (AL) come indicato nella documentazione già allegata all’istanza di Concessione presentata in data 14/03/2012. La concessione è rinnovata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento delle opere.

Il mantenimento e la gestione delle opere oggetto della concessione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni già contenute nel Parere idraulico rilasciato da Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria con nota n. 88718 del 27/11/2012

Art. 3 - Durata della concessione.



Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata a titolo precario dalla data di scadenza della precedente Concessione rilasciata con D.D. 160 del 22/01/2013, fino al 31/12/2031. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, che ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative previste.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di

qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'**Amministrazione** concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'**Amministrazione** concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 310,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'**Amministrazione** regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario aveva versato, all'atto del rilascio della Concessione, una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 534,00 che è stata integrata, all'atto del rinnovo, di € 86,00 in virtù dell'adeguamento del canone demaniale. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richie-

sta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattato, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il rinnovo della concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso GOGNA Gabriele, Via G.Mussi n. 2, 20154 MILANO.


Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 24/5/2022

Firma del concessionario

Sig. Gogna Gabriele



per l'Amministrazione

Il Resp. del Sett. Tecnico AL-AT

Ing. Roberto Crivelli

